

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 17.00, a Formia (LT) in via Madonna della Croce 8 località Ponzanello, a seguito di apposita convocazione, si sono riuniti:

1) DE TATA Maria nata a Napoli il 02/01/1976 e residente a Formia (LT) in via Madonna della Croce 8 località Ponzanello Cf DTTMRA76A42F839L

2) ROMANO Iolanda nata a Torre Pellice (To) il 31/05/74 e residente in Formia (LT) Via Saragat C..f. RMNLND74E71L277V

3) PUOTI Laura nata a Napoli il 20/10/76 ed ivi residente in Via Confalone 7, C.f. PTLULRA76R60F839N

4) FELICI Sara nata a Rimini il 08/08/89 e residente in Formia (LT) Via Saragat C.f. FLCSRA89M48H294Y

5) URSO Daniela nata a Napoli il 23/03/1975 e residente a Formia (LT) in Via palazzo P.co Michelangelo C.f. RSUDNL75C63F839I

6) LA ROCCA Maria Antonietta nata a Minturno (LT) il 15/05/65 e residente ad Itri (LT) in via Beato Paolo 46 C.f. LRCMNT75E55F224;

7) MARACCO Anna Rita nata a Formia (LT) il 16/06/1994 e residente in Via della Quercia 3 Itri (LT) C.f. MRCNRT94H56D708Z

Assume la Presidenza DE TATA Maria e nominato segretario dell'Assemblea PUOTI Laura. Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto a farsi promotori della costituzione dell'associazione, che del resto sono stati oggetto di incontri preliminari, e dà, inoltre, lettura dello statuto composto di n°36 articoli che in seguito regolerà la vita ed il funzionamento della Associazione e che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente i presenti dichiarano e convengono che:

- a) E' costituita tra di essi e tra quanti potranno aderire in seguito, una Organizzazione di volontariato denominata "MAIPIU'VITTIMA"., con sede legale a Formia (LT) in via Madonna della Croce 8 località Ponzanello;
- b) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato;
- c) L'Associazione è un libero ente indipendente regolato a norma degli artt. 36 e segg. c.c., dalla legge 11 Agosto 1991 n. 266, dal D.lgs. 117/2017.
- d) L'Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la libera e volontaria adesione all'Associazione, la democraticità della struttura, la gratuità delle prestazioni degli associati, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
- e) L'Associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, nasce per opera di un gruppo di volontari con l'intento di elaborare iniziative e progetti di solidarietà sociale, tra cui la creazione di una rete sociale di relazioni e di interventi per favorire la prevenzione e l'assistenza a favore di soggetti svantaggiati vittime di violenza, all'interno dei servizi offerti dal settore non profit come meglio specificato agli artt. 7-8 dello Statuto *infra* allegato;
- f) Potranno essere ammessi a far parte tutti i cittadini che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- g) Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale i componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 03 membri e nominano a farne parte i soci promotori della costituzione signori ai quali

contestualmente attribuiscono le cariche:

DE TATA Maria (*Presidente pro tempore*)

ROMANO Iolanda (*Vice-Presidente*)

PUOTI Laura (*Segretario - Tesoriere*)

Con la firma in calce al presente Atto i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

h) L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali correzioni formali al presente Statuto richieste in sede di registrazione degli atti.

La registrazione degli atti è richiesta in esenzione di imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 8 della legge 266/91.

Alle ore 19,30 non essendovi altro a deliberare la seduta viene sciolta previa lettura e unanime approvazione del presente atto e dello Statuto allegato.

Formia li, 24 febbraio 2020

DE TATA Maria

FELICI Sara

LA ROCCA Maria

MARACCO Anna Rita

PUOTI Laura

ROMANO Iolanda

URSO Daniela

De Tata Maria

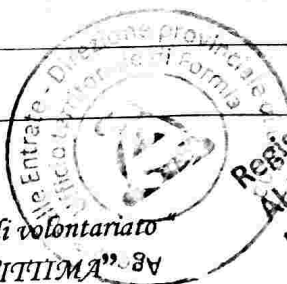
Felici Sara

Anna Rita Maracco

Laura Puoti

Iolanda Romano

Daniela URSO



Organizzazione di volontariato
"MAIPUVITIMA" AS

Registrato a Formia II
Al n° 238
Nell'interesse di:
Esatti Euro:
25-02-2020
Atti
DE TATA MARIA
ESECUTIVO
L'INCANTO
(Penale)
III

STATUTO

Titolo I: Denominazione – Sede – Origine – Oggetto

Art.1 – Nel rispetto dei principi etico-morali e culturali, della natura e dell'ambiente ed in attuazione di una comunità fondata sui valori della solidarietà è costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "MAIPIUVITTIMA".

Art.2 – L'Associazione ha sede legale a Formia (LT) e potranno essere istituite e/o chiuse sedi, sezioni operative, domiciliazioni e caselle postali mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3 – Il sodalizio ha durata a tempo indeterminato e, in diretta attuazione degli scopi istituzionali perseguiti, può partecipare quale socio ad Enti Riconosciuti aventi scopi analoghi o affini, usufruendo delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

Art.4 – “MAIPIUVITTIMA” è un organismo spontaneo, libero e democratico, estraneo a collocazioni partitiche ovvero di tutela degli interessi economici degli associati, regolato a norma degli artt. 36 e segg. c.c., dal D.lgs. 117/2017 nonché dal presente Statuto.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità interna della struttura, dall'uguaglianza dei diritti dei soci e dall'elettività delle cariche associative e gratuità delle stesse nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Art.5 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, ha carattere solidale e democratico ed esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

Organizzazione di Volontariato "MAIPIUVITTIMA"

Prince of Wales
 11th Aug 12
 6250 Double 10s
 11/11/11

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

Art. 6 – In conformità all'assenza di ogni fine di lucro è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo II: Descrizione - Attività

Art. 7 – L'associazione non ha fini di lucro. Essa si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili delle donne, dei minori, e di tutti quei soggetti che siano vittime di violenze o discriminazioni; l'associazione si prefigge di far emergere e combattere ogni forma di violenza intra ed extra familiare – fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, mobbing, bullismo, violenza istituzionale, ecc., – contro le donne, i soggetti di cui sopra ed i minori, posto che tutti i tipi di violenza sono lesivi della libertà e dell'integrità psicofisica della persona

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Lazio con particolare riferimento al comprensorio del sud pontino

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) Organizzare e gestire in favore delle vittime di violenza e/o di discriminazioni e dei loro figli/e centri antiviolenza e servizi di accoglienza, ascolto, ospitalità, ed ogni opportuno supporto (psicologico, pedagogico, criminologico, legale, medico ecc.) per l'accompagnamento nel percorso di affrancamento, creando reti e partecipando con altre

- associazioni e con i servizi territoriali (sociali, sanitari, giudiziari, ecc) a reti con cui stabilire procedure e protocolli per rendere più efficaci gli interventi;
- b) Promuovere ogni attività volta ad approfondire le tematiche della violenza di genere, degli abusi, delle disuguaglianze e discriminazioni, a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni mediante seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, organizzazione e gestione di progetti di informazione e formazione e di qualunque altro progetto o evento finalizzato all'evoluzione culturale e legislativa in materia;
- c) Promuovere, gestire, partecipare e/o aderire a gruppi, progetti, opere nei quali si esprimano gli interessi delle donne, specificamente quelle azioni volte a migliorare la qualità della vita delle donne e dei loro figli/e, in quanto soggetti potenziali vittime di abusi e/o discriminazioni.
- d) Promuovere ed attuare azioni, progetti e programmi per favorire l'assistenza, la protezione e l'integrazione sociale delle straniere immigrate e della loro prole;
- e) Costituirsi parte civile e/o intervenire nei procedimenti che vedano coinvolti soggetti e/o i minori vittime di violenza, maltrattamenti, sfruttamento ed abusi sessuali.
- f) Promuovere ed organizzare incontri, manifestazioni ed intrattenimenti culturali, turistici e ricreativi, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di riposo e di integrazione sociale, contribuendo, in tal modo, al rafforzamento del vincolo associativo e realizzando una maggiore diffusione della cultura della solidarietà;
- g) Promuovere e sostenere la cultura della solidarietà e la pratica della beneficenza a favore di persone ed Enti impegnati in azioni di sostegno, morale, materiale, sociale e psicologico a favore delle vittime di violenza, nonché ai loro familiari;
- h) Acquisire in affitto, concessione o proprietà, strutture ed attrezzature necessarie alla conduzione delle attività istituzionali;
- i) Mobilitare la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statuari;

j) Curare l'edizione di pubblicazioni, anche a carattere periodico, tra le quali il notiziario dell'Associazione;

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.8 – Per realizzare tali attività il Sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

L'attività dell'aderente volontario non può essere retribuita in alcun modo dai beneficiari.

In conformità a quanto sopra specificato è fatto divieto all'Associazione di instaurare con i volontari qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e ogni altro tipo di rapporto di contenuto patrimoniale. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, che siano certe e documentate ed entro limiti preventivamente fissati dall'Assemblea. Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO III: Sezioni

Art. 9 - Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, il Sodalizio è strutturato ed articolato in sezioni, eventualmente dotate di un proprio regolamento. Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e dei soci.

Le Sezioni sono autentici settori o gruppi di lavoro con autonomia amministrativa ma non decisionale per una migliore esecuzione delle volontà dell'Assemblea. Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione della Assemblea stessa. Ogni Sezione di Lavoro si occupa di un campo specifico delle attività del Sodalizio e può essere diretta personalmente dal Presidente (che può avvalersi di Consiglieri esperti in materia) o da un Responsabile (a cui si potrà o meno assegnare una carica, con eventuale conferimento di un titolo specifico) nominato direttamente dal Consiglio Direttivo, con mandato fiduciario e per questo revocabile in ogni momento.

La Sezione elegge, tra i suoi componenti, un Responsabile Coordinatore della Sezione, avente il compito della gestione e del controllo delle attività della sezione, della collaborazione e comunicazione con il Consiglio Direttivo e della promozione delle iniziative. Il Responsabile Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo risponde del suo operato all'Assemblea degli Associati ed è tenuto a presentare alla stessa un rapporto annuale sulle attività svolte dalla Sezione. Ogni Sezione non ha autonomia finanziaria.

Il Responsabile Coordinatore è responsabile della rendicontazione delle entrate e delle uscite della Sezione e riferisce al Tesoriere dell'Associazione. La contabilità della Sezione deve figurare nel bilancio annuale dell'Associazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo ogni anno l'Assemblea stabilisce il tetto massimo del contributo finanziario per ogni Sezione. Tale contributo comprende il rimborso delle spese per la gestione della sezione e le spese relative alla stampa e alla spedizione delle

101
pubblicazioni e del materiale informativo effettuato dall'Associazione.
Il Tesoriere dell'associazione controlla la gestione della Cassa della Sezione.

TITOLO IV: Soci

Art. 10 - Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci:

Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto tale qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Volontari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto tale qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Ad ogni socio Volontario verrà rilasciata una tessera personale con fotografia e qualifica dell'attività svolta nell'Associazione, da esibire durante l'espletamento delle proprie attività. Hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. L'Associazione provvederà a iscriverne in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I Soci Volontari saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti

Organizzazione di Volontariato
"MAIPIUVITTIMA"

stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività sociali, partecipando alle iniziative promosse nonché fruendo delle strutture disponibili, dei servizi e delle attrezzature sociali.

Art. 11 – L'iscrizione all'Associazione comporta:

- a) L'assunzione della qualifica di socio;
- b) L'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto;
- c) Il diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente pro tempore;
- d) Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative stabilite, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- e) Rispettare la dignità e la funzione delle cariche sociali sia elettive che onorarie e collaborare con le stesse tenendo un comportamento dignitoso ed esemplare sia nei rapporti interni all'associazione e più in generale nel contesto sociale.

Art. 12 – Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci maggiorenni, regolarmente iscritti, avranno diritto di voto, in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 13 – La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di:

- a) *Sostenitore* alle persone fisiche e agli enti che versano spontaneamente un contributo liberale in segno tangibile di appoggio alle iniziative associative;
- b) *Onorario* a coloro che abbiano contribuito al progresso o reso particolari servizi alla vita

De la Paroisse

De luto

Not a

Om na P. de Kooce

2280
Dwight

La qualifica di socio si perde per:

- ## Organizzazione di Volontariato "MAIPIUVITTIMA"

buon andamento del sodalizio;

- Non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti ed alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Risulti moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- Arrechi danni morali e materiali all'associazione.

Il provvedimento di radiazione è previsto per le violazioni gravissime, per le insanabili violazioni al codice deontologico associativo, per gli atti gravi contrari all'ordine pubblico e al buonc Costume. Il socio radiato non può più essere ammesso.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.

TITOLO VII: Organi dell'Associazione

Art. 19 - Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo.

Art. 20 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione e rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue decisioni, se assunte in conformità dello Statuto, sono vincolanti per i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni di età in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso in cui il numero di

Nov 2

De Ute

Art. 19 -
Art. 20 -
Daniele D'Amico
Urss

associati sia inferiore a cinquecento e di cinque associati qualora il numero di associati sia superiore a cinquecento.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale indicata nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul bollettino associativo e/o sul sito WEB dell'associazione di apposito invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 della base sociale.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente pro tempore, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei soci.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art.21 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Approvare i bilanci;
- b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

**Organizzazione di Volontariato
"MAIPIUVITTIMA"**

con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari, ordinarie e straordinarie, prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 23 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea generale dei soci e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, indipendentemente dal numero degli associati.

Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla scadenza del mandato associativo. Nei casi di elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire al Consiglio

Direttivo almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Nel caso in cui le candidature non siano state presentate e/o non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica un quadriennio e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, l'Economo Cassiere ed il Segretario. Al termine del mandato possono essere riconfermati.

Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare esso procede:

- Alla predisposizione del Bilancio o rendiconto economico-finanziario ed alla

presentazione all'Assemblea per la relativa approvazione;

- ~~Alla compilazione delle norme di funzionamento della sede e dei regolamenti interni;~~
delle norme di gestione degli impianti e del materiale tecnico;
- All'adozione di provvedimenti disciplinari;
- Alla fissazione delle quote e dei contributi associativi da impiegare per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Ad accogliere o respingere le domande d'ammissione a soci;
- Alla predisposizione del piano annuale di attuazione delle iniziative;
- A deliberare sulle nomine di Direttore delle sezioni;
- A deliberare sulla nomina dei soci onorari;
- Alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;
- Alla stipula degli atti ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali; assumere e licenziare personale, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi sociali;
- Alle incombenze e ai provvedimenti attribuitigli dal presente statuto in materia di provvedimenti disciplinari, esclusione e radiazione;
- A deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

I consiglieri nell'espletamento del proprio mandato hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Presidente pro tempore.

Art. 24 - Il Presidente pro tempore svolge le seguenti funzioni:

**Organizzazione di Volontariato
"MAIPIUVITTIMA"**

XIII

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

- Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
- Detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso; la delega dell'operatività bancaria sui conti correnti è concessa di norma al Consigliere Economo Cassiere;
- Convoca e presiede le riunioni sociali. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal vicepresidente.

Art.25 - Al Segretario competono le seguenti funzioni:

- Su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
- Coadiuvare il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- Cura i rapporti con gli enti e ne riferisce gli esiti al Consiglio Direttivo;
- Dirige ed organizza le attività con funzioni prevalentemente tecnico-operative, in relazione agli organici del personale operativo, al reperimento di nuove energie, nuovi contatti; vigila e riferisce in Consiglio Direttivo sugli atti contrari e sulle violazioni al presente statuto commesse dai soci.

Art.26 - L'Economo Cassiere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza; mantiene le scritture contabili ed effettuata, su delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo registrazioni e pagamenti; dà esecuzione ai contratti stipulati dall'associazione.

Art.27 - La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è facoltativa finché non

**Organizzazione di Volontariato
"MAIPIUVITTIMA"**

Devo
Dare

Amelide Foreco

De

De

ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 co. 2 D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2390 del Codice Civile, = devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 28 - Esso svolge i seguenti compiti:

- 1) Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- 2) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) Monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30 - Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 co. 1 D.Lgs. 117/2017 l'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII - Risorse economiche - Fondo comune

Art. 31 - L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative, rette e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto in conformità ai fini istituzionali; erogazioni, donazioni e lasciti;
- b) Contributi Istituzioni pubbliche e/o private finalizzati al sostegno in generale degli scopi associativi ed anche per specifiche attività o progetti;
- c) Ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;

rimborsi derivanti da convenzioni;

b) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale in conformità a quanto

previsto dalle vigenti normative in materia di enti non commerciali.

Tutte le quote e/o contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non rivalutabili.

Art. 32 - Il Patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; trofei, materiale ed attrezzature, ecc. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

TITOLO IX: Scioglimento

Art. 33 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi. Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto. Dedotte le passività, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere interamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO X: Esercizio sociale

Art. 34 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura. L'organo amministrativo

XVI

Organizzazione di Volontariato
"MAIPIUVITTIMA"

documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 7, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consuntivo, deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

TITOLO XI: Disposizioni Generali

Art. 35 – Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal Tribunale di Cassino, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge. Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. c.p.c per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Art. 36 – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno essere disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e le altre disposizioni vigenti in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio esclusivo di attività commerciali.

Il presente Statuto che si compone di n. 17 facciate e fin qui della presente è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della legge 11 Agosto 1991, n.266.

Formia (LT), li 24 febbraio 2020



Organizzazione di Volontariato

MAPIUVITTIMA

Al N° 2138

Interesse di:

S. 3

DE ME

ATA

L'INCARICATO

(firmato)

25-02-2020

ATA

ATA

ATA

ATA

ATA

ATA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90071420591

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE MAIPIUVITTIMA

TIPO ATTIVITA'

040090 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NGA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

V MAD CROCE 8 LOCALITA' PONZANELLO

C.A.P.

04023

COMUNE

FORMIA

PROV.

LT

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DTTMRA76A42F839L

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DI NOMINAZIONE

DE TATA MARIA

DATA 25/02/2020

IL FUNZIONARIO

Mirella R.L.A.

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FORMIA